

Condizioni generali relative a questo contratto di compravendita del risone

1. Condizioni del contratto

Il contratto, per non essere sanzionabile, deve riportare:

- a. Il luogo in cui viene sottoscritto e la data; in mancanza dell'indicazione del luogo il contratto si intende sottoscritto presso la Camera di Commercio che ha adottato il presente contratto tipo e territorialmente più vicina alla sede operativa del venditore;
- b. gli estremi dei contraenti;
- c. la quantità e le caratteristiche del prodotto venduto;
- d. il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento;
- e. la firma dei contraenti; l'espressione di volontà delle parti può essere acquisita in un momento non contestuale, purché in forma scritta anche trasmessa elettronicamente o a mezzo telefax o con modalità equipollenti ma idonee a dimostrare in modo inequivocabile il riferimento alle parti stesse. Il contratto si intende valido se, dopo 24 ore dal suo invio, con le modalità precedentemente indicate, non c'è una manifestazione di volontà contraria.

2. Caratteristiche del prodotto venduto.

Il prodotto deve essere "sano, leale e mercantile". Il venditore è tenuto alla identificazione del lotto ai sensi dell'art. 18 e segg. del Regolamento (CE) n. 178/2002, in modo tale da consentirne la rintracciabilità.

In mancanza di indicazioni sul contratto circa la presenza di contaminanti, si applicano i limiti massimi previsti dalle norme vigenti per il riso. Le analisi per verificare il rispetto di tali limiti sono effettuate in conformità al D.P.R. 26/3/1980 n. 327, in materia di disciplina igienica della produzione delle sostanze alimentari

L'umidità del risone non deve eccedere il 14,50%.

Per umidità superiori, l'acquirente ha diritto di rifiutare la merce.

Ai sensi dell'art. 5 L 283/62 non è tollerato prodotto insudiciato, invaso da parassiti, in stato di alterazione, o sottoposto a trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione, con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati o, se autorizzati, senza l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego.

L'eventuale presenza di contaminanti o di difetti eccedenti le caratteristiche qualitative di legge o contrattate nei limiti definiti dal contratto tipo per la compravendita del risone della Camera di Commercio territorialmente competente e la presenza di odori non conformi o di insetti vivi, consentono al compratore di rifiutare il prodotto o di concordare un adeguamento del prezzo.

L'accertamento delle caratteristiche del risone di cui al presente articolo viene effettuato dal compratore per ogni ritiro.

3. Resa alla lavorazione

La resa in grani interi è il valore espresso in percentuale dei grani interi lavorati ottenuti dal risone. La resa globale è il valore espresso in percentuale dei grani lavorati, sia interi che rotti, ottenuti dal risone. Qualora si riscontrino una resa in grani interi o globale, media dell'intero quantitativo, o frazione di esso espressamente specificata in contratto, inferiore a quanto contrattato, le parti concordano un adeguamento del prezzo.

Non si applicano riduzioni di prezzo se la differenza di resa in grani interi o globale è inferiore o uguale a 1 punto. Per differenze uguali o superiori a 6 punti della resa in grani interi o globale, il compratore ha facoltà di rifiutare il prodotto. La resa in grani interi e globale è determinata dal compratore per ogni ritiro.

Nel caso di rifiuto del prodotto, il danno subito e le spese sono a carico del venditore.

4. Peso e tolleranza

La quantità oggetto di consegna è quella stabilita alla pesa pubblica validata annualmente dall'Ufficio Metrico più vicina al luogo di carico, salvo diverso accordo tra le parti specificato in contratto.

Per la quantità ritirata/consegnata è consentita una tolleranza rispetto al contrattato non superiore al 10% fino a 15 tonnellate, non superiore al 7% tra 15 e 90 tonnellate e non superiore al 5% oltre 90 tonnellate. In ogni caso, la tolleranza non potrà essere superiore a 10 tonnellate.

Nel caso di apposizione sul contratto della dicitura "fine magazzino" le tolleranze aumentano al 10% fino a 90 tonnellate, al 7% da 90 a 210 tonnellate, e non superiore al 5% oltre le 210 tonnellate. Con la condizione "fine magazzino" la tolleranza non potrà essere comunque superiore a 20 tonnellate.

Differenze di quantità ritirata o consegnata in difetto od eccesso rispetto al tollerato consentono alla parte interessata di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

5. Campionamento

Per ogni ritiro è disposto un campionamento rappresentativo eseguito in contraddittorio. Le spese del campionamento sono a carico del compratore. Il campionamento è effettuato nel luogo del ritiro. Salvo diversamente disposto e all'atto del campionamento/ritiro, il vettore rappresenta a tutti gli effetti l'acquirente. Sono prelevati almeno quattro campioni, di cui almeno due per il venditore e almeno due per il compratore. I campioni, del peso minimo di 500 grammi ciascuno, devono essere confezionati ben chiusi e sigillati in contenitori impermeabili non manomettibili (tipo "debasafe") e devono riportare le seguenti indicazioni:

- a) estremi del certificato di trasferimento risone ENR;
- b) codice identificativo del lotto;
- c) data del campionamento;
- d) varietà;
- e) dati del venditore e del compratore, con relativa firma;
- f) targa dell'automezzo utilizzato per il trasporto;
- g) quantità del carico.

6. Pagamento

Ove non diversamente specificato, il pagamento avviene nei termini di legge e a mezzo bonifico bancario.

Qualora venga concordato il pagamento a mezzo assegno, la consegna del titolo al mediatore o al rappresentante del venditore avrà effetto liberatorio per il compratore.

Il venditore non potrà cedere il credito derivante dal presente contratto, salvo deroga scritta dell'acquirente

7. Contestazione per vizi apparenti

I vizi apparenti sono quelli determinabili al momento del ricevimento in riseria.

Se il prodotto non risponde alle caratteristiche contrattate, l'acquirente comunica al venditore la volontà di contestare o rifiutare il prodotto entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento mediante raccomandata, o altro mezzo a valore legale e, in caso di rifiuto, mette a disposizione del venditore il prodotto.

In caso di rifiuto, le parti concordano il luogo di deposito della merce. In mancanza di accordo il compratore comunica al venditore l'ubicazione della merce.

Entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione della contestazione, le parti depositano i campioni presso il laboratorio scelto di comune accordo. In mancanza di accordo, il laboratorio è quello della Camera di Commercio territorialmente competente o, in assenza, quello dell'Ente Nazionale Risi più vicino al luogo di deposito della merce contestata. Le parti possono concordare di eseguire le analisi su un solo campione. Le stesse devono essere effettuate in contraddittorio. Se ad analisi effettuate, le parti non raggiungono un accordo dirimente la controversia sono attivate le procedure previste dal successivo articolo 9 relativo alle controversie.

Nel caso che l'acquirente contesti la merce all'atto del ritiro presso il magazzino in partenza, si dovrà comunque procedere al campionamento nelle forme e nei modi di cui all'articolo 5.

8. Contestazione per vizi occulti

I vizi occulti sono quelli non determinabili al momento del ricevimento in riseria.

La disciplina dettata dall'art. 7 non sarà applicabile in presenza di vizi occulti del risone. In tale eventualità, si dovrà applicare la disciplina di legge al riguardo, sempre che dal risone oggetto di questo contratto possa essere ricavato un prodotto idoneo all'alimentazione

9. Controversie

Tutte le controversie che dovessero nascere in ordine alla validità e/o alla interpretazione e/o alla esecuzione del presente contratto, non risolte da un accordo amichevole che il mediatore ha l'obbligo di favorire, devono essere obbligatoriamente sottoposte al giudizio del competente organo camerale secondo le norme previste dal contratto tipo per la compravendita del risone ed il regolamento arbitrale vigenti presso la Camera di Commercio territorialmente competente. La richiesta di arbitrato deve essere inoltrata dalla parte diligente entro trenta giorni dalla data della prima contestazione scritta, pena la decadenza.